

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	880	ROMANATO ed altri: Norme per l'ammissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati. (672);	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		ROMANATO: Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali. (674);	
ROFFI ed altri: Validità, per la classe di concorso VI Avv., della abilitazione per la classe di concorso F. I. (2899) .	880	RUSSO SALVATORE ed altri: Provvedimenti per gli insegnanti stabili. (929);	
PRESIDENTE	880, 881	CODIGNOLA ed altri: Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di scuole secondarie statali e loro sistemazione giuridica — Modalità dei concorsi a cattedre. (2300);	
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	880, 881	TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Immissione in ruolo ordinario negli Istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità. (642);	
ROFFI	881	MANCINI ed altri: Modifiche alla tabella E (carriera del personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165. (<i>Urgenza</i>). (1052);	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	881	BALDELLI: Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secondari d'istruzione. (1178);	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		MARTINO GAETANO e ROSSI PAOLO: Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria. (<i>Urgenza</i>). (1275);	
Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli Ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. (2978);			
MAROTTA VINCENZO e SINESIO: Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzato. (333);			
SCALIA ed altri: Istituzione del ruolo transitorio ordinario dei professori stabilizzati. (381);			
DE MICHIELI VITTURI ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati, alla data del 1° ottobre 1957. (400);			

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1961

	PAG.
DEGLI OCCHI: Modifica della tabella E annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione. (<i>Urgenza</i>). (1590).	881
PRESIDENTE	882, 883, 884, 885, 886, 887 888, 889, 891, 892, 893, 894, 895
CODIGNOLA	883, 884, 885, 887 888, 889, 891, 893, 894
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	883, 884, 886 888, 889, 890, 892, 893
CERRETI ALFONSO	883, 884, 885, 886, 888
BALDELLI	883, 885, 886, 887, 892, 894, 895
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Sta- to per la pubblica istruzione</i>	884, 886 888, 891, 893, 894
ALESSI MARIA	884, 893
ROFFI	885, 892, 893, 895
REALE GIUSEPPE	885, 886, 888
ROMANATO	886, 890
RUSSO SALVATORE	887, 891
GRILLI ANTONIO	888
SCIORILLI BORRELLI	889, 891, 893
PITZALIS	889, 891, 893, 895
DE MICHIELI VITTURI	893
BUZZI	895
GREZZI	895
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	895

La seduta comincia alle 9,55.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Alicata, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Benedetto, Franceschini, Gui, Ingrao, Limoni, Nicosia, Savio Emanuela e Scaglia sono rispettivamente sostituiti dai deputati: Vestri, Marchesi, Pigni, Re Giuseppina, Colleselli, Viviani Luciana, Bolla, De Michieli Vitturi, Pennacchini e Schiratti.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Roffi ed altri: Validità, per la classe di concorso VI Avv., della abilitazione per la classe di concorso F. I. (2899).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Roffi, Sciorilli Borrelli e Grezzi: « Validità, per la classe di concorso VI Avv., dell'abilitazione per la classe di concorso F.I. ».

Il relatore, onorevole Leone Raffaele, ha facoltà di svolgere la relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Io credo che, innanzi tutto, per maggiore chiarezza, sarebbe bene, nel titolo concernente la proposta di legge, apportare le seguenti modifiche: specificare, cioè, tra parentesi, a fianco della classe di concorso VI Avv. e della classe di concorso F.I., le rispettive discipline. Il titolo rimarrebbe così formulato: « Validità, per la classe di concorso VI Avv. (materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale), della abilitazione per la classe di concorso F.I. (computisteria e pratica commerciale nella scuola tecnica commerciale) ».

Così precisato il titolo, credo che sia estremamente facile intenderci rapidamente.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, unifica, sotto il titolo VII, le cassi F.I. (matematica, computisteria, calcoli mercantili, ragioneria, istituzioni di commercio, matematica, nelle scuole tecniche commerciali) e VI avviamento (materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale). Non solo, ma l'esame di concorso, sia per quel che concerne la classe F.I., sia la classe VI Avviamento, si articola su una prova scritta, un colloquio ed una lezione, con discipline che sono sostanzialmente le stesse.

A me non pare, quindi, che possano sorgere difficoltà in merito all'approvazione della presente proposta di legge, per la quale gli abilitati per il tipo di concorso F.I., ossia per la computisteria e pratica commerciale nella scuola tecnica commerciale, sono da considerarsi abilitati anche per la classe di concorso VI Avviamento, ossia per le materie tecniche del tipo commerciale nella scuola di avviamento professionale, in quanto mi pare ovvio che il più contenga il meno.

Se, però, è vero questo, altrettanto non può essere affermato per il caso opposto. Tengo a fare tale precisazione, in quanto non vorrei che si desse poi luogo ad una interpretazione errata della legge. Ossia, mentre si può consentire che gli abilitati per la classe di concorso F.I. lo siano anche per la classe di concorso VI Avviamento, non sarebbe valido invertire la proporzione, dicendo che gli abilitati alla classe di concorso VI avviamento sono anche abilitati per la classe di concorso F.I.

Fatta questa precisazione esorto la Commissione ad approvare la presente proposta di legge, onde evitare un'applicazione restrittiva del decreto presidenziale n. 972.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROFFI. Vorrei fare un'osservazione, puramente di carattere tecnico, all'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

La precisazione a cui ha fatto cenno l'onorevole Leone, dovrebbe essere, a mio avviso, inserita nell'articolo, non nel titolo della proposta di legge. L'articolo unico dovrebbe essere così formulato: « I candidati in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso F.I. (computisteria e pratica commerciale nella scuola tecnica commerciale), sono da considerarsi abilitati anche per la classe di concorso VI avviamento (materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale) ».

Vorrei, poi, soltanto far rilevare l'urgenza che esiste in merito alla soluzione del problema affrontato dalla presente proposta di legge.

Candidati in possesso della abilitazione F.I., dopo essere stati ammessi a sostenere gli scritti per un esame di concorso a 300 cattedre per la classe VI avviamento, si sono visti d'ufficio escludere dalle prove orali, attualmente in corso di espletamento. Faccio quindi voti perché il provvedimento abbia un iter legislativo rapidissimo, così da consentire, agli insegnanti di cui sopra, di portare a termine il concorso iniziato.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Sono d'accordo che l'emendamento da me proposto sia inserito nel testo, anziché nel titolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« I candidati in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso F I, sono da considerarsi abilitati anche per la classe di concorso VI avviamento ».

A tale articolo è stato presentato, da parte dell'onorevole Raffaele Leone, il seguente emendamento:

« *Dopo le parole:* di concorso F I, *aggiungere:* (computisteria e pratica commerciale nella scuola tecnica commerciale) »; « *Dopo le parole:* di concorso VI avviamento, *aggiungere:* (materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale) ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo unico rimane, pertanto, così formulato:

« I candidati in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso F I (computisteria e pratica commerciale nella scuola tecnica commerciale), sono da considerarsi abilitati anche per la classe di concorso VI avviamento (materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale) ».

Trattandosi di articolo unico, esso sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli Ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica (2978) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo e Sinesio: Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzato (333); Scalia ed altri: Istituzione del ruolo transitorio e conseguente passaggio nel ruolo ordinario dei professori stabilizzati (381); De Michieli Vitturi ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati alla data del 1° ottobre 1957 (400); Romanato ed altri: Norme per l'immissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati (672); Romanato: Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali (674); Russo Salvatore ed altri: Provvedimenti per gli insegnanti stabili (929); Codignola ed altri: Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di scuole secondarie statali e loro sistemazione giuridica - Modalità dei concorsi a cattedre (2300); Titomanlio Vittoria ed altri: Immissione in ruolo ordinario negli Istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità (642); Mancini ed altri: Modifiche alla tabella E (Carriera del personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 (1052); Baldelli: Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secondari di istruzione (1178); Martino Gaetano e Rossi Paolo: Modifica dell'arti-

colo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria (1275); Degli Occhi: Modifica della tabella E annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione (1590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo e Sinesio: « Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzate »; Scalia, Cerreti Alfonso, Caiazza, D'Ambrosio: « Istituzione del ruolo transitorio e conseguente passaggio nel ruolo ordinario dei professori stabilizzati »; De Micheli Vitturi, Grilli Antonio, Nicosia, Servello, Cruciani: « Istituzione d'un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati, alla data del 1° ottobre 1957 »; Romanato, Rubinacci, Buzzi, Pitzalis, Titomanlio Vittoria, Savio Emanuela, Sorgi, Baldelli, Gaspari, Petrucci, Borin, Corona Giacomo, Scarlato, Leone Raffaele, Bertè: « Norme per l'immissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati »; Romanato: « Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali »; Russo Salvatore, Grasso Nicolosi Anna, De Grado, Roffi, Sciorilli Borrelli, Liberatore, De Lauro Matera Anna: « Provvedimenti per gli insegnanti stabili »; Codignola, Anderlini, Cecati, De Lauro Matera Anna, Ferri, Franco Pasquale, Malagugini, Marangone, Paolicchi, Pinna: « Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di scuole secondarie statali e loro sistemazione giuridica - Modalità dei concorsi a cattedre »; Titomanlio Vittoria, Savio Emanuela, Romanato, Caiazza, Cerreti Alfonso: « Immissione in ruolo ordinario negli istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità »; Mancini, De Lauro Matera Anna, Franco Pasquale, Paolicchi, Principe: « Modifiche alla tabella E (carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 »; Baldelli: « Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati de-

gli Istituti secondari di istruzione »; Martino Gaetano e Rossi Paolo: « Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria »; Degli Occhi: « Modifica della tabella E annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione ».

Nella precedente seduta eravamo arrivati ad approvare l'articolo 4. Passiamo ora al secondo titolo del provvedimento.

TITOLO II.

ASSUNZIONE, TRATTAMENTO ECONOMICO E TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO ABILITATI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA, ARTISTICA ED ELEMENTARE

ART. 5.

« Gli incarichi di insegnamento negli istituti statali di istruzione secondaria sono conferiti dai provveditori agli studi, in base a graduatorie provinciali di merito formate secondo norme da stabilirsi per regolamento, e fino alla sua emanazione mediante ordinanza ministeriale, agli aspiranti forniti del titolo legale di abilitazione e iscritti all'albo professionale previa domanda da presentarsi ad un solo provveditorato. L'iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti, in base ai quali, per effetto di disposizioni speciali, sia stata disposta l'iscrizione stessa.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico è soggetto al visto e alla registrazione della competente Ragioneria provinciale dello Stato e dell'Ufficio distaccato della Corte dei conti.

Nulla è innovato per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti dovuti al personale insegnante non di ruolo mediante ordinativi emessi su ordini di accreditamento.

L'onorevole Codignola propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Gli incarichi d'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria sono conferiti dai provveditori agli studi in base a graduatorie interprovinciali o regionali agli aspiranti forniti del titolo legale d'abilitazione, secondo norme da stabilirsi per regolamento ».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1961

L'onorevole Russo Salvatore propone invece di sostituire le parole « a un solo provveditorato » con le parole « a due provveditorati ».

CODIGNOLA. Noi riteniamo che il sistema fondato sulle graduatorie provinciali e sulla possibilità di presentare la domanda di incarico ad un solo provveditore debba essere superato da una maggiore larghezza e possibilità di presentazione di domande a più provveditori.

A questo riguardo esiste una difficoltà. Mi pare che il Ministro facesse presente ieri l'opportunità di risolvere l'immissione nei ruoli di questo personale, prima di arrivare ad una riforma degli incarichi di questo tipo.

Riconosco che questa difficoltà esiste e, pertanto, noi saremmo disposti a modificare l'emendamento nel senso che esso abbia vigore a decorrere dall'anno scolastico 1962-63, in modo da non modificare la situazione già in atto.

Ci sembra peraltro che una volta entrati nei ruoli un notevole numero di insegnanti attraverso questo provvedimento, sia assolutamente necessario fissare legislativamente la possibilità di estendere la richiesta di incarico a più provveditori.

Non ci sembra che ci siano particolari difficoltà per il fatto che non esista, nella nostra organizzazione scolastica, il provveditore regionale; si potrebbero enucleare dei gruppi di provveditori e fissare, per ciascuno di questi gruppi, un provveditore il quale abbia la funzione di organizzare le graduatorie insieme con gli altri. Ciò non significa che si fissa un principio di prevalenza, né gerarchica, né disciplinare di un provveditore rispetto ad un altro, ma è semplicemente una necessità organizzativa.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Codignola.

Con questo emendamento si intende che la domanda di incarico può essere rivolta ad un gruppo di provveditori o a tutti i provveditori se la regione è piccola, come potrebbe essere per la regione lucana.

Per questo primo punto, le difficoltà che potrebbero sorgere da parte del Ministro, mi sembra che si possano superare, perché non c'è un vero ritardo nell'inizio dell'anno scolastico se non quando ci sono infinite domande.

Ora, se come propone il presentatore dell'emendamento la norma entra in vigore — e questo è il secondo punto — dall'anno scolastico 1962-63, poiché con l'articolo 10 della legge che stiamo esaminando e con l'articolo 19

una buona parte degli incaricati andrà in ruolo allora le difficoltà saranno molto più ridotte.

Una difficoltà, se difficoltà ci può essere, riguarda l'esame delle domande presentate a più provveditori. Ma nella mia replica avevo messo in evidenza che si può fare l'esame delle due domande in sede unitaria, per cui potrebbe esserci in realtà un risparmio di lavoro per i provveditori.

Concludendo, sono favorevole all'emendamento, sempre con l'intesa di modificarlo dall'anno scolastico 1962-63.

CERRETI ALFONSO. Ho ascoltato le argomentazioni addotte dall'onorevole Codignola per questo esame a carattere regionale e ho anche ascoltato il parere del relatore.

Però debbo fare presente che le difficoltà non sono lievi; fare affluire per esempio tutte le domande in Sicilia....

CODIGNOLA. Il nostro emendamento prevede che il regolamento sia fatto dal Ministero, quindi il Ministero potrà stabilire due o tre province.

CERRETI ALFONSO. E la commissione come risulterebbe composta?

CODIGNOLA. Dai provveditori interessati. Si ridurrebbe il lavoro enormemente.

CERRETI ALFONSO. No, non sono d'accordo. Non ritengo sia opportuno concentrare le domande degli aspiranti alla supplenza in gruppi di 3, 4 e 5 provveditorati.

Raggruppare due provveditorati, a mio avviso, potrebbe, invece, dare ottimi risultati.

PRESIDENTE. Dovrebbe comunque essere lasciato al Ministero il compito di fissare gli abbinamenti.

BALDELLI. Il problema, a mio avviso, va considerato sotto un duplice aspetto: quello degli incarichi (aspiranti che debbono pur avere la possibilità di ottenere l'incarico stesso) e quello dell'interesse dell'amministrazione, la quale deve potere assicurare un inizio di anno scolastico tempestivo quale tutti noi reclamiamo. Queste due esigenze troveranno una comune soddisfazione quando, per l'applicazione della legge di cui abbiamo già parlato, la gran parte degli attuali aspiranti ad incarichi sarà trasferita nei ruoli.

L'unica mia perplessità concerne una probabile eccessiva rigidità. Cioè, noi ci troviamo di fronte ad un problema di carattere organizzativo; non vorrei che si adottasse una formula che vincoli l'Amministrazione eccessivamente da un punto di vista tecnico.

Pregherei, perciò, l'onorevole Codignola, di inserire, nel suo emendamento, prima delle parole « interprovinciali o regionali », un

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1961

aggettivo o un avverbio che desse poi modo di effettuare, ove fosse necessario, anche delle graduatorie provinciali. Potrebbe, ad esempio, essere detto: «...preferibilmente interprovinciali o regionali...».

Non dobbiamo ignorare l'esigenza dell'amministrazione in ordine agli inizi dell'anno scolastico, inizi che sono sempre avvenuti con notevoli ritardi in non poche province, dove già diventa molto macchinoso fare la graduatoria nell'ambito di un solo provveditorato.

Vorrei, quindi, che si lasciasse una certa libertà d'azione, pur sempre nello spirito di accomunare più provveditorati.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è nettamente contrario e alla richiesta del raggruppamento di due provveditorati ed ai temperamenti contenuti nell'emendamento presentato dall'onorevole Codignola. Desidererei, a questo punto, fare una proposta che forse può essere accettata.

Esiste la preoccupazione, giustamente messa in luce dai colleghi, concernente il personale, esiste la preoccupazione di un inizio dell'anno scolastico più spedito di quanto avviene oggi, ma esiste, altresì, una terza preoccupazione: quella, cioè, di non riuscire a coprire i posti.

In alcune province, come d'altronde è già largamente accaduto, si potrebbe benissimo rimanere, per la scuola media e di avviamento, senza insegnanti.

Ed allora, si potrebbe agire in questa maniera: una volta fatte le graduatorie provinciali — magari anticipandone i termini rispetto agli attuali — e, una volta assegnati i posti, nell'ambito di ciascuna regione si riuniscono i provveditori e, utilizzando i resti delle graduatorie, formano un'unica graduatoria regionale.

Tutto ciò gioverebbe anche alla soluzione delle difficoltà incontrate in qualche provincia, di coprire tutti i posti.

CODIGNOLA. Sono d'accordo su tale proposta, solo che essa, a mio avviso, andrebbe in qualche modo integrata con quella dell'onorevole Russo, in rapporto alla facoltà concessa all'insegnante di chiedere l'incarico. Per quante province può farlo?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Soltanto per la propria provincia!

CODIGNOLA. La nomina è comunque valida per qualsiasi altra provincia di quella regione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'aspirante ha

anzitutto l'obbligo di accettare, qualora gli sia assegnata, la nomina nella sua provincia. In caso contrario perde il diritto a restare in graduatoria.

CERRETI ALFONSO. Questa è materia di ordinanza, non di legge.

ALESSI MARIA. Volevo osservare che ci sono regioni, come la Sicilia, dove non ci sono disponibilità di cattedre. Si dovrebbe dare la possibilità di fare, fuori dell'ambito della regione, un'altra domanda.

PRESIDENTE È questo che ritarda la sistemazione della scuola. Quando una stessa persona ha fatto una domanda in Sicilia e una in Lombardia e l'esaurimento della graduatoria avviene in tempi diversi nei provveditorati, avviene che si accetta prima un posto, poi si rinuncia e si passa in un altro. Questo complica le cose.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. L'osservazione fatta dal Presidente è di fondo ed è indubbio che questa sia una delle conseguenze più deleterie delle domande ad uno o più provveditori.

C'è però da osservare che presso i provveditorati non ci sono soltanto le graduatorie degli abilitati, ma anche quelle dei non abilitati, per i quali il conferimento degli incarichi è fissato già dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1728. Pertanto, c'è da preoccuparsi che, esaurita in una provincia la graduatoria degli abilitati, si vada a prendere in altre province gli abilitati, a danno dei non abilitati della prima provincia.

Poniamo per esempio che nella mia provincia di Taranto, ci siano 100 abilitati nelle graduatorie per gli incarichi e le cattedre siano 90; 10 abilitati restano senza un posto. Nella provincia di Bari ci siano invece 100 abilitati e 120 cattedre. Il provveditore di Bari, ai sensi delle leggi vigenti, esaurita la prima graduatoria, quella degli abilitati, deve passare alla seconda graduatoria dei non abilitati, mentre con l'emendamento che stiamo per introdurre, forse non potrebbe farlo.

O facciamo un'unica graduatoria, e ciò allora ha un suo significato, o si vuole consentire che i provveditori possano chiamare da altre province gli abilitati, rimasti in graduatoria degli incarichi, ma allora si va a violare la legge. Non è consentito lasciare alla discrezione dei provveditori di distruggere una graduatoria, quella dei non abilitati. Pertanto, ecco la conclusione: o noi lasciamo la graduatoria degli incarichi per una sola provincia, oppure, se lo facciamo per più province, deve essere indicato per quante province deve es-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1961

sere. Ciò deve essere detto se è interprovinciale, regionale o nazionale.

PRESIDENTE. È vero che con una graduatoria interprovinciale poniamo in cattedre abilitati in numero maggiore, però potremmo anche mettere in cattedre l'insegnante che abita a 200 chilometri dalla sede scolastica e non colui che sta nel luogo. Chi non è abilitato, ma sta sul luogo, può dedicare alla scuola tutta la sua attenzione, al contrario di chi, pur essendo abilitato, sta molto lontano dalla sede scolastica.

BALDELLI. L'inconveniente si verifica proprio quando si fa la graduatoria unica per gruppi di province.

CERRETI ALFONSO. Il relatore aveva fatto una giusta considerazione: cioè che il provveditore di una provincia si possa rivolgere in caso di bisogno a quello di un'altra provincia.

CODIGNOLA. Nel primitivo nostro testo intendevamo che fosse l'amministrazione a decidere quale fosse il numero delle province da collegare, non già nel senso di lasciare incerta la cosa, perché non si può lasciare niente di incerto; sarebbe stato compito del regolamento togliere ogni incertezza. Nel limite di due o tre province, anche l'ultima obiezione del relatore non ha fondamento. Noi riusciremo a far insegnare un maggior numero di abilitati rispetto ai laureati ed abbiamo interesse a portare all'insegnamento del personale che è più preparato.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il regolamento interpreta la legge, e non si può lasciare che decida cose sostanziali, come il numero delle province cui fare riferimento. D'altra parte quando le graduatorie sono fatte provincialmente, l'unificazione è una cosa semplicissima che si fa in un giorno.

BALDELLI. Avrei formulato il seguente emendamento:

« Dopo che i provveditori agli studi abbiano provveduto alle nomine di competenza, si procede alla compilazione di graduatorie per gruppi di province, secondo un regolamento da emanarsi dal ministro della pubblica istruzione ».

CODIGNOLA. A mio avviso meglio giova alla situazione attuale il concetto, contenuto nella proposta dell'onorevole Badaloni, di graduatorie regionali.

BALDELLI. Avevo lasciato la formula più elastica di « per gruppi di province » perché vi sono dei provveditorati che si accordano più facilmente con province limitrofe di altre re-

gioni che non con province della propria stessa regione. Comunque potremmo usare la espressione « graduatorie regionali ».

ROFFI. Vorrei far rilevare che sarebbe forse, per l'emendamento Baldelli, più corretta la formula: « Dopo che i provveditori abbiano effettuato le nomine... ».

BALDELLI. È esatto.

CERRETI ALFONSO. Io sono contrario a tale emendamento. È necessario che dica alla Commissione che esso porterebbe ad un ritardo nel lavoro, in quanto non tutti i provveditori effettuano le nomine nella stessa epoca.

Facciamo un esempio pratico: in Sicilia, Ragusa, trattandosi di piccolo centro, procede alle nomine con più celerità di quanto non facciano Palermo e Siracusa. I quattro o cinque insegnanti, quindi, che fossero nella graduatoria regionale, occuperebbero dei posti a Ragusa solo perché questa città ha terminato le nomine prima delle altre due più grandi.

CODIGNOLA. Basterebbe dire che le nomine debbono essere tutte effettuate entro un termine che fisserà il ministero.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Poiché l'emendamento Codignola non è più sostitutivo del primo comma, ma aggiuntivo, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 così come è nel testo governativo.

(È approvato).

A questo punto si può inserire, come qualcuno ha notato, altro emendamento presentato dall'onorevole Codignola; ne do lettura:

« Nel conferimento degli incarichi gli insegnanti stabili hanno la precedenza assoluta »

REALE GIUSEPPE. Ma questo discorso è subordinato al titolo III, riguardante tra l'altro la sistemazione degli insegnanti stabili in quanto se questi ultimi dovessero essere immessi nel ruolo, ovviamente tale emendamento non avrebbe più ragione di esistere. Soltanto in sede di discussione del titolo III noi potremmo affrontarlo. Qui è fuori posto.

CODIGNOLA. L'osservazione dell'onorevole Reale non è, a mio avviso, fondata.

L'onorevole Reale teme che, pronunciandoci su questo emendamento, noi si prenda una decisione implicita in merito al problema del titolo III.

Ma la questione delle assunzioni o meno di tutti gli stabili si riferisce al numero delle cattedre disponibili. È evidente quindi che, qualsiasi cosa noi si decida sul titolo III, ci sarà sempre un certo numero di insegnanti stabili che si troverà fuori ruolo.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1961

REALE GIUSEPPE. Ma si tratta sempre di decisione connessa con il titolo III.

Vorrei proprio pregare il Presidente di soprassedere ad una decisione su questo emendamento fino a quando non si discuterà tale titolo.

ROMANATO. Condivido l'opinione del collega Reale. Mi sembra prudente lasciare sospesa, su questo punto, la votazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Mi pare che esistano almeno due ragioni da opporre alla tesi dell'onorevole Reale.

Innanzitutto, ci sono degli stabili che non avranno mai la cattedra, in quanto manca il numero necessario di cattedre né ne saranno istituite per parecchi anni ancora; sotto questo profilo, quindi, l'emendamento oggi è utile. Esistono in secondo luogo degli insegnamenti per i quali, pur essendo data la stabilità, l'insegnamento non costituisce cattedra.

BALDELLI. Io ritengo che l'emendamento presentato dall'onorevole Codignola sia una valvola di sicurezza che vada adoperata in ogni caso, anche qualora avessimo la certezza che con i provvedimenti relativi al titolo II tutti gli stabilizzati entreranno nei ruoli.

REALE GIUSEPPE. Desidero chiarire che, proprio da quanto detto nel successivo articolo 6, resta convalidata la posizione da me assunta.

Comunque, accertato che l'emendamento in discussione non pregiudica in nessun caso le conclusioni che andremo a prendere sul titolo III, né costituisce — come rilevato dall'onorevole Codignola — una decisione implicita al riguardo, non ho ragione di insistere nella mia richiesta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Codignola, di cui torno a dare lettura:

« Nel conferimento degli incarichi gli insegnanti stabili hanno la precedenza assoluta.

(*È approvato*).

Segue altro emendamento aggiuntivo dell'onorevole Codignola, presentato come comma 3-bis:

« Per il conferimento degli incarichi ai professori non abilitati si osservano le norme stabilite dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1728 ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono favorevole.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Codignola, di cui ho dato lettura. Esso diventa comma 1-ter.

(*È approvato*).

Ora si inserisce il precedente emendamento dell'onorevole Codignola, che dopo le proposte dell'onorevole Baldelli e i suggerimenti dell'onorevole Sottosegretario, rimane così formulato:

« Dopo che i provveditori agli studi abbiano effettuato le nomine di competenza, si procede alla compilazione di graduatorie regionali, secondo un regolamento da emanarsi dal ministro della pubblica istruzione ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono favorevole.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 1-quater, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

CERRETI ALFONSO. Mi pare che il terzo comma sia pleonastico.

PRESIDENTE. È il testo del Governo e al Governo piace ribadire questa norma in modo esplicito.

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato, salvo modificare, in sede di coordinamento, la disposizione dei commi:

« Gli incarichi di insegnamento negli istituti statali di istruzione secondaria sono conferiti dai provveditori agli studi, in base a graduatorie provinciali di merito formate secondo norme da stabilirsi per regolamento, e fino alla sua emanazione mediante ordinanza ministeriale, agli aspiranti forniti del titolo legale di abilitazione e iscritti all'albo professionale previa domanda da presentarsi ad un solo provveditorato. L'iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti, in base ai quali, per effetto di disposizioni speciali, sia stata disposta l'iscrizione stessa.

Nel conferimento degli incarichi gli insegnanti stabili hanno la precedenza assoluta.

Per il conferimento degli incarichi di professori non abilitati si osservano le norme stabilite dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1728.

Dopo che i provveditori agli studi abbiano effettuato le nomine di competenza si procede alla compilazione di graduatorie regionali secondo un regolamento da emanarsi dal Ministro della pubblica istruzione.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico è soggetto al visto e alla registrazione della competente Ragioneria provinciale dello Stato e dell'ufficio distaccato della Corte dei conti.

Nulla è innovato per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti dovuti al personale insegnante non di ruolo mediante ordinativi emessi su ordini di accreditamento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 6.

Le nomine degli insegnanti incaricati sono disposte per un biennio.

Nel corso del biennio, gli effetti della nomina ad incarico cessano nei casi di decadenza, rinuncia, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o esclusione dall'insegnamento; gli effetti stessi cessano, altresì, quando il posto occupato sia soppresso o conferito, per nomina o trasferimento, a professore di ruolo, sempreché non sia possibile assegnare l'incarico — con provvedimento modificativo dell'atto di nomina — ad altro posto disponibile nella stessa o in altra sede della stessa provincia per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce l'abilitazione di cui è fornito. Qualora il numero dei posti disponibili sia inferiore a quello degli incaricati le cui cattedre siano state soppresse o assegnate a professori di ruolo, si osserva ai fini del mantenimento in servizio l'ordine di collocazione in graduatoria degli interessati.

L'insegnante incaricato che, nel corso del biennio, sia stato destinato ad altro posto disponibile, ai sensi del precedente comma, consegue il trattamento economico corrispondente all'insegnamento affidatogli.

Sono stati presentati degli emendamenti al primo comma, relativi al biennio. L'emenda-

mento più lontano è quello dell'onorevole Russo, che dice:

« Al primo comma sostituire le parole: per un biennio, con le parole: a tempo indeterminato. Al secondo e terzo comma sopprimere i riferimenti al biennio ».

C'è poi un emendamento degli onorevoli Grilli, Cruciani e De Michieli Vitturi, che dice:

« Al primo, secondo e terzo comma sostituire la parola: biennio, con la parola: triennio ».

Infine c'è un emendamento dell'onorevole Codignola, che dice:

« Sostituire al comma primo il seguente:

« Le nomine degli insegnanti incaricati sono disposte per un biennio e per un triennio, in rapporto alla durata del corso dell'ordine di scuola secondaria in cui si svolga l'insegnamento relativo, così da assicurare in ogni caso la continuità didattica.

L'incarico disposto per un insegnamento in una classe finale dell'ordine di scuole è valido per il biennio o triennio successivo corrispondente alla durata del corso completo dello stesso ordine di scuola ».

RUSSO SALVATORE. Io mi aspetto che i sindacati dopo l'approvazione di questa legge cercheranno di stabilizzare tutti i non stabilizzati. Tanto vale che affermiamo subito il principio di un incarico a tempo indeterminato. Comunque potrei anche ripiegare su un triennio.

PRESIDENTE. L'onorevole Grilli fa presente che può accedere all'emendamento Codignola; però quest'ultimo ammette anche il caso che l'incarico possa durare per un quadriennio.

CODIGNOLA. Si deve tener presente non solo l'interesse degli insegnanti, ma anche quello della continuità dell'insegnamento; e questo è un interesse della scuola. Si possono quindi integrare questi due interessi, assicurando un incarico per tutti uguale alla durata del corso, sia esso biennale, sia triennale. Nel caso che l'incarico sia concesso per l'ultimo anno del corso, prosegue per un altro corso completo, anche se è di tre anni. Questa è la sostanza del mio emendamento, che tiene conto soprattutto della continuità dell'insegnamento.

BALDELLI. Lo stesso onorevole Codignola mi pare che abbia individuato il punto debole del suo emendamento. È chiaro che si verrebbe a creare una situazione differenziata tra gli stessi aspiranti, per cui si troverebbero in difficoltà

quelli che hanno maggiori titoli o maggiori diritti di graduatoria. In altri termini potrebbe verificarsi che a beneficiare della seconda parte dell'emendamento Codignola fossero persone che in graduatoria occupano un posto inferiore a quelli che hanno la nomina solo per un biennio o un triennio. Io preferirei un triennio per tutti, perché in fondo il corso biennale si riduce alle due classi di ginnasio.

CODIGNOLA. Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento, dichiaro di ritirarlo.

Per quanto concerne la sostituzione dell'incarico al secondo o al terzo anno, o al primo o al secondo, la difficoltà si potrebbe superare nel senso di fissare gli incarichi di durata triennale per i corsi di tre anni, e gli incarichi di durata biennale per i corsi di due anni. Stabilire, per esempio, che per quanto riguarda la scuola media e il liceo gli incarichi sono triennali, per quanto riguarda invece il biennio tecnico e il ginnasio gli incarichi sono biennali.

Avremo in tal modo la certezza che ogni ragazzo ha lo stesso professore per l'intero corso. Noi non dobbiamo dimenticare anche l'interesse dell'alunno.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si ha mai la sicurezza, anzi in pratica non accade mai, che gli incarichi abbiano la stessa durata dei corsi.

GRILLI ANTONIO. Per le ragioni espresse dall'onorevole Baldelli confermo il mio emendamento che consente il triennio di incarico.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. In sede di diritto generale dovrei sostenere per tutti i colleghi di ogni ordine e grado l'incarico a tempo indeterminato perché risponde obiettivamente a quelle che sono le norme sul diritto. È evidente che non si possono considerare gli insegnanti da meno di qualunque lavoratore. Ma a questo principio generale, che sarebbe auspicabile, si oppongono infinite ragioni nell'ambito della scuola. Questo per un doveroso ossequio verso la categoria alla quale appartengo.

Per quanto riguarda il biennio o il triennio, credo che tutte le ragioni siano state esposte.

Il principio della continuità didattica trova sia l'interesse degli alunni ad avere lo stesso insegnante, sia il diritto degli insegnanti a rimanere quanto più a lungo è possibile nella cattedra, per la quale hanno ricevuto l'incarico.

Ma poiché, come giustamente rilevava l'onorevole rappresentante del Governo, è impossibile pensare che ci possa essere sempre

la continuità didattica, chiedo che si cerchi almeno di mantenere tutti gli insegnanti sullo stesso piano.

Pertanto, propongo che l'incarico abbia durata triennale, senza distinzione fra tipi di insegnamento, che produrrebbe solo caos e non beneficio.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vista l'impossibilità di venire incontro al sano principio di assicurare la continuità didattica, in quanto ciò si verificherebbe in rarissimi casi, manterrei il biennio secondo il parere del ministro.

REALE GIUSEPPE. Voterò favorevolmente, ma nella fiducia che questi incarichi abbiano sempre più a ridursi. Non si deve più porre il problema di vedere migliaia di colleghi mendicare su tutte le strade e picchiare alle porte dei provveditorati.

Resta una raccomandazione vivissima ai colleghi affinché tutti i posti che debbono essere dati agli insegnanti di ruolo, siano dati al più presto.

PRESIDENTE La legge che stiamo discutendo tende proprio a questo.

CERRETI AIFONSO. Sono d'accordo col rappresentante del Governo circa il biennio. Infatti, se estendiamo a tre anni l'incarico, possiamo danneggiare quegli incaricati che hanno una maggiore anzianità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le seguenti parole del 1° comma dell'articolo 6:

« Le nomine degli insegnanti incaricati sono disposte per un... »

(Sono approvate).

Segue l'emendamento Grilli Antonio ed altri, inteso a sostituire la parola « biennio » con « triennio ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 6. Do lettura e pongo a votazione la prima parte di esso:

« Nel corso del biennio, gli effetti della nomina ad incarico cessano nei casi di decadenza, rinuncia, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o esclusione dall'insegnamento; gli effetti stessi cessano, altresì, quando il posto occupato sia soppresso o conferito, per nomina o trasferimento, a professore di ruolo, sempreché non sia possibile assegnare l'incarico — con provvedimento modificativo dell'atto di nomina — ad altro posto disponibile nella stessa o in altra sede della stessa provincia.

(È approvato).

SCIORILLI BORRELLI. In seguito all'emendamento approvato all'articolo 5, ritengo che a questo punto debbano essere inserite le parole « o regione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sciorilli Borrelli.

(È approvato).

Seguono le parole del testo, che pongo in votazione:

« ... per l'insegnamento della disciplina cui si riferisce l'abilitazione di cui è fornito ».

(Sono approvate).

Abbiamo a questo punto il seguente emendamento proposto dall'onorevole Codignola:

« Dopo le parole: l'abilitazione di cui è fornito, aggiungere: o infine se trattasi di insegnanti stabili, ad altri compiti educativi o di vigilanza presso istituti d'istruzione secondaria statali ».

Prego l'onorevole Codignola di illustrare tale suo emendamento.

CODIGNOLA. Con questo emendamento si intende dare agli insegnanti stabili un'ulteriore possibilità di impiego nell'ambito scolastico anche nel caso che non fosse possibile trovare per gli stessi una adeguata sistemazione in incarichi nella regione.

Come si è già giustamente detto, comunque si risolva il problema di questo personale, una parte di esso rimarrà fuori dai ruoli. Ci sono delle situazioni concernenti gli insegnanti stabili, che non possono essere risolte con l'immissione nei ruoli di questi ultimi; il mio emendamento consentirebbe agli stessi una continuità di impiego nell'ambito dell'amministrazione scolastica.

Per esempio, è ora in discussione la realizzazione del dopo-scuola. Per il dopo-scuola potrebbero essere impiegati insegnanti stabili. In sostanza si propone di fornire agli insegnanti che rimarranno stabili e non entreranno nei ruoli, maggiori garanzie di impiego, qualora gli stessi non abbiano possibilità di essere sistemati in regolari incarichi, rispetto ad altro personale insegnante.

PITZALIS. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Codignola sul fatto che la qualità di stabile è uno *status* che può unicamente riferirsi all'insegnante in quanto tale; il giorno in cui il professore perdesse la possibilità di insegnare, automaticamente tale suo *status* verrebbe a cessare.

Perciò, quando noi, con una disposizione di carattere particolare, consentissimo che egli fosse comandato (perché quella prevista dal-

l'emendamento è una forma di comando), toglieremmo allo stesso la condizione di stabile, a meno che non dicessimo nella legge stessa che lo stabilizzato, nel momento in cui è comandato, continua a mantenere lo *status* originario. Ma questo sarebbe, a mio avviso, un artificio veramente grave.

Ma dico di più. Un comando così concepito, per attività che non sono definite specificamente, o per attività che debbono essere ancora stabilite per legge, è un comando che non ha fondamento giuridico. Parlando di attività educativo o di dopo-scuola, si legifera sulla base di una situazione che non esiste; sarebbe una norma priva di contenuto e senza logica giuridica.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. È bene fare riferimento all'articolo 3 della legge n. 744, che sia al primo sia al secondo comma disciplina i casi nei quali non vi è possibilità, da parte degli insegnanti stabili, di occupare gli incarichi.

Sono tutti impieghi esclusivamente di insegnamento, proprio per conservare — secondo quanto diceva or ora l'onorevole Pitzalis — all'insegnante incaricato la fisionomia di insegnante. Si prevede perciò che gli insegnanti eventualmente rimasti privi di posto siano utilizzati, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 5 della legge n. 160, per insegnamenti di tipo diverso, anche con orari non completi e in più di una scuola fino al raggiungimento di 18 ore. Qualora non sia possibile l'utilizzazione nella forma prevista nel comma precedente, gli insegnanti di cui sopra potranno essere utilizzati nei corsi popolari di addestramento di tipo C.

Quindi chiederei al collega Codignola di non insistere e di non voler creare un nuovo tipo di comando per gli stabilizzati, che sarebbe contro la legge fondamentale sulla stabilizzazione.

CODIGNOLA. Si potrebbe fare riferimento al tipo C.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non è necessario dato che la legge generale sulla stabilizzazione non è abrogata.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore dell'emendamento non insiste, pongo in votazione la seconda parte del primo comma dell'articolo 6.

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo comma, sostituendo la parola « triennio » a « biennio ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1961

L'articolo 6 rimane pertanto, così formulato:

« Le nomine degli insegnanti incaricati sono disposte per un triennio.

Nel corso del triennio, gli effetti della nomina ad incaricato cessano nei casi di decadenza, rinuncia, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o esclusione dall'insegnamento; gli effetti stessi cessano, altresì, quando il posto occupato sia soppresso o conferito, per nomina o trasferimento, a professore di ruolo, sempreché non sia possibile assegnare l'incaricato — con provvedimento modificativo dell'atto di nomina — ad altro posto disponibile nella stessa o in altra sede della stessa provincia o regione per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce l'abilitazione di cui è fornito. Qualora il numero dei posti disponibili sia inferiore a quello degli incaricati le cui cattedre siano state soppresse o assegnate a professori di ruolo, si osserva ai fini del mantenimento in servizio l'ordine di collocazione in graduatoria degli interessati.

L'insegnante incaricato che, nel corso del triennio, sia stato destinato ad altro posto disponibile, ai sensi del precedente comma, consegue il trattamento economico corrispondente all'insegnamento affidatogli ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo.

ART. 7.

Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio d'insegnamento prestato con trattamento di cattedra o per non meno di 18 ore settimanali con qualifica non inferiore a « valente » e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.

Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato, nelle condizioni di cui al precedente comma, con meno di 18 ore settimanali di insegnamento, ma che sommati equivalgono ad un biennio di servizio con 18 ore settimanali. La eventuale eccedenza viene conteggiata ai fini dell'attribuzione del successivo aumento periodico di stipendio.

Gli aumenti periodici sono calcolati, in ogni caso, sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al-

l'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento di ogni biennio di servizio, o dei periodi di servizio di cui al comma precedente.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è valutato l'insegnamento impartito a decorrere dell'anno scolastico 1961-62 ».

Ai primi tre commi non sono stati presentati emendamenti. Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

L'onorevole Codignola propone di sostituire il quarto comma con il seguente:

« Gli aumenti periodici di cui ai commi precedenti sono corrisposti valutando gli anni di insegnamento effettuati a decorrere dall'anno scolastico 1946-1947 ».

Gli onorevoli Cruciani, Grilli Antonio e De Michieli Vitturi propongono il seguente emendamento al quarto comma:

« Al quarto comma sostituire le parole: a decorrere dall'anno scolastico 1961-62, con le parole: a decorrere dalla data del conseguimento dell'abilitazione ».

L'onorevole Russo Salvatore propone il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma:

« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Ai fini dell'applicazione degli aumenti periodici è valutato l'insegnamento non di ruolo impartito nelle scuole secondarie statali, a decorrere dall'anno scolastico 1946-47 ».

Gli emendamenti che si allontanano maggiormente dal testo sono quelli che propongono di sostituire « anno 1946-1947 » ad « anno 1961-1962 ». Credo che l'abilitazione sia stata presa da tutti dopo il 1946-1947.

ROMANATO. Perché questa data 1946-1947 ?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Se i proponenti me lo consentono, posso dire che è un riferimento al decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo dell'amministrazione dello Stato, decreto che nel primo articolo prevede degli aumenti quadriennali, ma al 18° articolo esclude da tale beneficio gli insegnanti non di ruolo per i quali « sarà provveduto con separato provvedimento ». Nel 1956 si provvide per gli altri impiegati civili non di ruolo dell'amministrazione dello Stato, ma non per gli insegnanti. Di qui la richiesta dei colleghi. Soltanto che

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1961

non si può risalire al 1946-1947, sia per l'onere non indifferente di spesa, sia per la difficoltà di ricostruire tutta la carriera. Quello che è avvenuto in danno di questi insegnanti, ormai è avvenuto, e siamo costretti a sopportarlo. Si può invece provvedere per il futuro, e per questo sono favorevole al testo governativo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è nettamente contrario all'emendamento presentato, per due motivi: innanzi tutto per una questione di carattere finanziario, poi per una ragione di equanime valutazione degli anni di servizio prestati prima dell'immissione in ruolo.

Noi, finora, al momento del passaggio in ruolo, abbiamo riconosciuto un'anzianità massima di 4 anni. Dopo esserci comportati in questa maniera, sarebbe ingiusto per quelli che sono già entrati nei ruoli, riconoscere agli insegnanti fuori ruolo un'anzianità di 8-10 anni.

D'altra parte, tutta questa materia va trattata in sede di stato giuridico, facendo parte delle questioni che concernono quest'ultimo.

RUSSO SALVATORE. Ma non tutti gli incaricati potranno entrare nei ruoli!

Verremmo sempre a creare una situazione di disparità di trattamento: a coloro che entrano in ruolo concediamo 4 anni di servizio, agli altri nulla.

CODIGNOLA. Vorrei far rilevare alla Commissione che ci troviamo di fronte ad un personale, quello degli incaricati, che è in una situazione particolarmente depressa. Non ci sarebbe, perciò, niente di male qualora si prendesse per esso un impegno che non si è preso per altri.

A parte questa considerazione, vorrei fare osservare che nei confronti di coloro che non entrano nei ruoli, di coloro che restano « incaricati », non si applicano i 4 anni di cui parlava l'onorevole Badaloni.

Il problema che sentiamo vivissimo non è tanto quello che riguarda coloro che entreranno nei ruoli, quanto quello concernente coloro che ne rimarranno fuori, per i quali appunto, vorremmo consentire il computo — agli effetti degli scatti di anzianità, ecc. — di un certo numero di anni dell'anzianità pregressa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chi ha un servizio pre-ruolo, ha il diritto di farselo riconoscere nel momento in cui entra in ruolo, ed allora ha una carriera ricostruita; altrimenti, resta sempre incaricato...

CODIGNOLA. Già, ma vi sono insegnanti per i quali non esiste il ruolo, non esiste la cattedra.

SCIORILLI BORRELLI. Tutta la questione di cui ci stiamo ora occupando, si riferisce alla figura giuridica degli incaricati. È evidente che il destino di questi ultimi dipenderà dall'equilibrio che riusciremo a creare tra questi e i posti disponibili in ruolo. Tutto ciò sarà determinato nel titolo III. Comunque è sicuro che un certo numero di insegnanti rimarrà sempre senza cattedra.

Vi sono ad esempio degli insegnanti, di 50-55 anni, con 10-15 anni di servizio. Se, e agli effetti del diritto all'indennità di quiescenza e degli scatti biennali, noi non riconosciamo agli stessi qualche cosa, commettiamo un'enorme ingiustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola sarebbe disposto a considerare un termine di 4 anni?

CODIGNOLA. Potrebbe essere sufficiente. Con i 4 anni verremmo ad assicurare anche ai fuori ruolo il riconoscimento dell'anzianità prevista per i professori di ruolo.

Noi avevamo avanzato la primitiva richiesta, in quanto ritenevamo si dovesse al personale in discussione un compenso per il modo con il quale era stato trattato per tutti gli anni decorsi.

Mi rendo conto che si tratta di un provvedimento di notevole portata finanziaria. Se vogliamo per lo meno assicurare la uguaglianza giuridica, con questo emendamento verremmo ad estendere ai professori fuori ruolo certe provvidenze che nel passato riguardavano soltanto i professori di ruolo. Fra queste provvidenze non è stata estesa quella dei quattro anni.

PRESIDENTE. Non possiamo estendere tutti i diritti dei professori di ruolo anche a quelli non di ruolo. È per analogia che si parla.

PITZALIS. Ho ascoltato le varie osservazioni che si sono susseguite.

Loro sanno — e mi insegnano — che per il personale civile dell'amministrazione dello Stato è stato già disposto con legge il trattamento di scatti di stipendio da una determinata data, mentre non si è provveduto per quanto riguarda gli insegnanti, in quanto la materia venne deferita in altra sede. C'è stata, quindi, una carenza di legislazione da quella data ad oggi.

Io propongo che si prenda per questa particolare norma la data di decorrenza degli aumenti attribuiti al personale civile dello Stato.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1961.

e si consenta la valutazione del servizio prestato dopo quella data.

BALDELLI. Mi pare che ci troviamo di fronte ad uno degli argomenti che ci mettono in « secca », in quanto questa questione così spinosa è connessa alla finanziabilità del provvedimento. A parte la questione di arretrati, che non è stata sollevata da nessuno, la semplice decorrenza dal primo ottobre porta immediatamente all'elevamento dell'onere.

Ritengo, pertanto, che, prima di prendere una decisione che non potrebbe essere definitiva per la mancanza di copertura, sia necessario studiare il problema dell'onere e della relativa copertura. Il problema, quindi, dovrebbe essere accantonato.

PRESIDENTE. Che un onere ci sia è sicuro. La Commissione bilancio fra una settimana ci dirà che non c'è copertura.

BALDELLI. Inizialmente dicevo che un'applicazione di questi scatti biennali dal 1946 potrebbe procurare delle situazioni piuttosto curiose e, facendo anche un rapido calcolo circa quello che si verificherebbe andando a ricostruire le situazioni dal 1946, accadrebbe che con questi scatti biennali si andrebbe a maturare uno stipendio iniziale superiore al secondo coefficiente.

La mia perplessità non nasce dal fatto che si matura un secondo coefficiente e quindi si provoca un onere nuovo piuttosto notevole, che non è previsto assolutamente nel disegno di legge, ma la mia preoccupazione è ancora riferita alla situazione nuova che si creerebbe tra questi gruppi di insegnanti non di ruolo che sono destinati ad entrare in ruolo per effetto del titolo III, rispetto a tutti coloro che sono entrati in ruolo fino ad oggi.

La prima applicazione che avrà questa legge non è quella del titolo III, in quanto, nella migliore delle ipotesi, il beneficio si avrà dal 1° ottobre 1962, mentre diverranno subito operanti le norme del titolo I e II.

Si maturerebbe quindi immediatamente un diritto che non si potrebbe più disconoscere, un riconoscimento che sarebbe il più largo di quanti finora sono stati attribuiti a tutto il personale insegnante, che dalla posizione non di ruolo è passato in ruolo.

Potete immaginare il disagio che si determinerebbe fra questi gruppi di nuovi insegnanti di ruolo e tutti quelli che li hanno preceduti, magari vincendo regolari concorsi a cattedre.

Quindi rimane fermo che è necessaria la valutazione dell'onere complessivo e dei mezzi per farvi fronte. Abbiamo cercato di ridurre al

minimo gli emendamenti attinenti alla parte finanziaria; ma ho l'impressione che l'onere connesso all'emendamento in esame sia molto cospicuo. Ove ci fosse la disponibilità finanziaria per accogliere queste valutazioni di servizi pregressi, anche solo per un certo numero di anni, occorrerebbe studiare attentamente che non si verifichi la possibilità che il cumulo di questi servizi determini posizioni di particolare vantaggio per gli ultimi arrivati. Questo è un motivo di diritto generale da salvaguardare. Forse abbiamo commesso un errore approvando troppo frettolosamente i primi tre commi dell'articolo 6. Il meccanismo del terzo comma infatti non è il migliore per assicurare gli scatti biennali a chi ne avrà diritto.

ROFFI. Mi pareva che si fosse raggiunto un accordo per lo meno sul quadriennio, per riparare al danno provocato dalla legge del 1946; che prevedeva una sistemazione futura per quanto riguardava gli insegnanti fuori ruolo, ciò che poi non è avvenuto. Lo stesso Presidente aveva proposto di votare il principio, salvo a sentire poi il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Io avevo fatto una ipotesi.

ROFFI. Comunque, mi pare che sarebbe possibile calcolare questi anni non ai fini degli arretrati, ma della progressione economica futura.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono addolorato perché non mi si è fatto finire la mia esposizione. Nell'illustrare l'emendamento Codignola io avevo fatto riferimento al decreto n. 207 del 1947 e avevo accennato che per i professori non di ruolo il beneficio degli scatti biennali è in funzione dal 1956, in base al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19. Questo prevede precisamente come devono essere determinati gli scatti periodici della retribuzione al personale insegnante non di ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica. Mi riferisco all'articolo 20 penultimo comma e all'articolo 1 commi quarto e quinto.

Dov'è allora la novità in questo provvedimento? Era precisamente nel modo nuovo di considerare le 18 ore, vedi secondo e terzo comma dell'articolo 7, che innova su quanto deciso dal decreto n. 19. Perciò le innovazioni pongono questo problema. Queste innovazioni introdotte nel primo e nel secondo comma dell'articolo 7 sono da valutare a partire dall'anno scolastico 1961-62 e non anche dall'applicazione del decreto presidenziale n. 19. Soltanto ai fini del miglioramento previsto dall'articolo 7, gli scatti biennali si potrebbero

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1961

considerare, ai sensi del decreto presidenziale n. 19, già dal 1° luglio 1956.

Se questo beneficio ulteriore lo si vuole riportare indietro, lo si porti indietro soltanto per il limite migliorativo indicato dal secondo comma dell'articolo 7 dall'anno scolastico 1961-62.

CODIGNOLA. Che io mi ricordi, i sindacati si sono sempre battuti per questi scatti biennali del 2,50 per cento. Quella legge non era applicabile agli insegnanti.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Mi richiamo all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, che dispone circa il trattamento economico dei professori incaricati e supplenti, ed il cui ultimo comma è del seguente tenore:

« Ai fini della determinazione degli aumenti periodici della retribuzione del personale previsto nel precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto ».

Da quanto precisato nell'ultimo comma, sembra che gli scatti periodici siano già previsti, in quanto che al comma 1 si disponeva appunto per gli scatti in questione.

ALESSI MARIA. A me risulta che i colleghi incaricati hanno ogni anno lo stesso stipendio.

DE MICHELI VITTURI. Non si è mai saputo che un professore fuori ruolo abbia avuto uno scatto!

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Anche io in effetti ho uguale esperienza, ma sembrerebbe che questo articolo 7 sia stato proposto proprio per questi fini, perché non erano previste le 18 ore settimanali. Essendoci questo nuovo modo di concepire l'incarico, evidentemente per coloro che arrivano alle 18 ore settimanali funzionano anche gli scatti biennali. Se i colleghi me lo consentono, vorrei comunque controllare un attimo i testi legislativi.

SCIORILLI BORRELLI. La cosa che mi meraviglia di più è che nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo è detto a pagina 3: «...mentre nell'articolo 7 è disciplinata l'attribuzione degli scatti biennali, in numero illimitato e nella misura del 2,50 per cento del trattamento iniziale stabilito per tutti i dipendenti statali ». Quindi appare molto chiaro che è con questo articolo 7 che si vuole estendere questo trattamento.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Dall'esame dei testi legislativi risulta che il comma di cui facevo cenno, si riferisce ad un comma pre-

cedente il quale parla di « retribuzioni del personale *non insegnante* non di ruolo ». È quindi confermato che il personale *insegnante* non di ruolo era escluso dagli scatti. Ritiro quindi quanto ho in precedenza detto in argomento.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, pur stando le cose in un modo diverso, il problema sussiste identico. Il problema resta nei limiti in cui vogliamo far retroagire l'ultimo comma dell'articolo 1 rispetto all'anno scolastico 1961-1962. Se teniamo fermo il concetto del quadriennio, ne consegue che la valutazione del servizio, ai fini degli scatti inizierebbe dal 1957-58.

Resta evidente che qui si vota solo il principio, in quanto deve essere richiesto il parere della Commissione bilancio, parere per noi vincolante.

CODIGNOLA. Prima di votare i 4 anni, credo che dovrebbe essere considerata la situazione derivante dal decreto n. 19 del 1956. Tale decreto stabiliva un diritto generale per tutti i dipendenti fuori ruolo dello Stato, dal quale rimasero esclusi solo gli insegnanti.

Dal momento che noi nella sostanza ci rifacciamo a quella norma, e dal momento che una norma generale si applica dall'epoca in cui è stata emanata, noi non possiamo che fissare il termine 1956-57, cioè non possiamo che parlare di 5 anni.

ROFFI. Mi sembra una tesi giuridicamente fondata.

PRESIDENTE. La norma a cui fa riferimento l'onorevole Codignola si riferisce ad un provvedimento diverso da questo. Non è possibile riferirci ad essa.

CODIGNOLA. Non insisto. Consideriamo allora i 4 anni e fissiamo l'inizio al 1957-58.

PRESIDENTE. Per l'ultimo comma dell'articolo 7, la formulazione proposta sarebbe pertanto la seguente:

« Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è valutato l'insegnamento impartito a decorrere dall'anno scolastico 1957-58 ».

CODIGNOLA. A mio avviso in tale comma occorre inserire, dopo le parole « l'insegnamento impartito », le parole: « nelle scuole statali », secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Russo.

PITZALIS. Vorrei fare una dichiarazione sul nuovo emendamento proposto dall'onorevole Codignola. È evidente che in materia di trattamento economico non possiamo non riferirci esclusivamente al servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1961

statale. Noi mostriamo di ignorare le condizioni giuridiche del rapporto d'impiego tra i cittadini e l'amministrazione dello Stato. E mostriamo di ignorare questo punto, inserendo un inciso che non ha nessun senso, perché non potremo mai con una legge considerare agli effetti dell'anzianità o degli scatti di stipendio il servizio prestato in base a un rapporto d'impiego che non era dello Stato. Quindi tutto ciò ha soltanto un sapore di polemica, che in sede di legiferazione non deve assolutamente essere ammessa.

CODIGNOLA. Deve restare fermo a verbale che è così.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io mi richiamo all'articolo 6 della legge n. 165, che disciplina il servizio preruolo per gli altri insegnanti e lo riconosce fino al massimo di quattro anni.

PRESIDENTE. Quindi non intenderemmo chiedere niente di più.

BALDELLI. Noi dichiariamo di votare favorevolmente al principio, perché siamo d'accordo sulle ragioni di carattere morale e giuridico di questa rivalutazione della posizione degli insegnanti incaricati non di ruolo; e ci auguriamo che la Commissione bilancio possa dare il suo parere favorevole. Contemporaneamente ci richiamiamo alla posizione che fin dal primo giorno abbiamo assunto di fronte a questo provvedimento per la sua globale approvazione, ritenendo che ove alcune questioni particolari non potessero trovare risoluzione per ragioni di bilancio, ciò non avrebbe dovuto costituire motivo valido per ritardare eccessivamente e inopinatamente la procedura del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Quindi pongo in votazione il principio dell'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 7, nel senso di sostituire la dizione « 1957-58 » all'altra « 1961-62 » e con l'intesa che su di esso si sentirà il parere della V Commissione Bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo.

ART. 8.

Agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, nonché ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato dal 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono valutati in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento.

Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini di pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento.

Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo è liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui l'insegnante abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo, valutabili a tal fine. Negli altri casi compete l'indennità per una volta tanto, in luogo di pensione, purché l'insegnante abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

L'insegnante incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile, perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia più favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio. All'insegnante incaricato, riassunto in servizio statale, al quale già in precedenza sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione, si applica l'articolo 70 del testo unico 24 febbraio 1895, n. 70.

L'insegnante di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto.

Il personale insegnante di cui al primo comma è assoggettato, dal 1° ottobre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato; dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione alle assicurazioni sociali obbliga-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1961

torie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

L'onorevole Giovanni Lombardi propone di sostituire al primo comma le parole: « trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme per gli impiegati civili dello Stato », con le parole: « trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza, previsto dalle norme vigenti per i professori di ruolo delle scuole medie ».

Gli onorevoli Roffi e Russo Salvatore hanno presentato un emendamento identico e così pure gli onorevoli Franceschini e Pitzalis.

BUZZI. Si tenga presente l'articolo successivo che estende ai maestri le disposizioni relative agli insegnanti non di ruolo. Se l'emendamento si riferisce soltanto ai professori di scuola secondaria, si intende che ai maestri tali norme non debbono essere estese.

Io proporrei di lasciare il primo comma come è e dire poi che le norme relative all'assistenza, quiescenza e previdenza per il personale insegnante delle scuole secondarie si estendono anche al personale non di ruolo.

ROFFI. Proporrei di dire in questo modo: « trattamento di quiescenza, di previdenza e assistenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, nonché, per quanto riguarda gli insegnanti incaricati, previsto dalle norme vigenti per i professori di ruolo delle scuole medie ».

BUZZI. Ma bisogna estendere il trattamento anche ai professori non di ruolo. L'Istituto « Kirner » ha già valutato l'iscrizione anche dei professori non di ruolo.

ROFFI. L'assistenza particolare dell'Istituto « Kirner » è compresa nell'assistenza obbligatoria.

GREZZI. Potremmo approvare l'emendamento così come è stato presentato e poi all'articolo 9 proporre un identico emendamento.

ROFFI. Penso che la proposta dell'onorevole Grezzi sia da accettare, per evitare che il « Kirner » si trovi in difficoltà.

PITZALIS. Volevo richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'emendamento con il quale si chiede di sostituire le parole: « trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme per gli impiegati civili dello Stato », con le altre: « trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza, previsto dalle norme vigenti per i professori di ruolo

delle scuole medie » ha ragione di essere per il fatto che sono particolari e speciali le norme che regolano il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza dei professori rispetto a quelle degli impiegati civili dello Stato. Anche la valutazione dei servizi che il personale della scuola media ha prestato prima di passare in ruolo è fatta con diversi criteri. Quindi, noi dobbiamo precisare che si estendono al personale non di ruolo le norme che vigono per il personale di ruolo insegnante.

È questo il concetto sostanziale. E, per quanto riguarda l'assistenza e previdenza, ci riferiamo esattamente a quelle norme che regolano l'assistenza effettuata attraverso il « Kirner ».

Con la modifica proposta, noi vogliamo equiparare il personale insegnante fuori ruolo della scuola secondaria per quanto concerne questo settore a quelli di ruolo. Ecco lo scopo dell'emendamento. Altrimenti non possiamo inserire neanche la seconda parte dell'articolo.

PRESIDENTE. In relazione a quanto si è detto, l'emendamento potrebbe essere così formulato:

« è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo ».

Poiché non vi sono obiezioni, pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 8, nel seguente testo:

« Agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, nonché ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo ».

(È approvato).

Passiamo ai commi successivi.

BALDELLI. La materia del 2° e 3° comma meriterebbe un'attenta considerazione.

Onde aver tempo di studiare una formula che consenta di ovviare a certi inconvenienti, avanzo la richiesta di aggiornamento dei lavori ad altra seduta.

PRESIDENTE. Facendo ancora una volta rileverò l'estrema urgenza che abbiamo nell'approvazione del presente provvedimento, se i commissari sono d'accordo può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato a martedì 11 luglio, alle ore 18.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

ROFFI ed altri: « Validità, per la classe di concorso VI Avv., della abilitazione per la classe di concorso F.I. » (2899):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Baldelli, Bertè, Cajazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, Marchesi, Pigni, Ermini, Fusaro, Grezzi, Grilli Antonio, Colleselli, Viviani Luciana, Leone Raffaele, Bolla, Malagugini, Marangone, Natta, Perdonà, Rampa, Roffi, Romano, Russo Salvatore, Pennacchini, Schiratti, Sciorilli Borrelli e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.